



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 130 del 30-10-13

ORIGINALE

Oggetto: DIRETTIVE IN MATERIA DI TARES AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di ottobre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 145 del 30.10.2013, predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente ad oggetto: "Direttive in materia di TARES al Responsabile del Servizio Tributi";

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale in materia di TARES:

- a. n. 32 dell'08/08/2013 di istituzione del tributo;
- b. n. 42 del 12.09.2013 di approvazione del regolamento;
- c. n. 43 del 12.09.2013 di approvazione del piano finanziario;
- d. n. 44 del 12.09.2013 di approvazione del piano tariffario;
- e. n. 45 del 11.10.2013 di rettifica delle deliberazioni n. 32 del 08/08/2012 e n. 44 del 12.09.2013;

Richiamato l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi;

Considerato che la norma sopra citata è stata oggetto di ulteriori modificazioni con l'entrata in vigore del DL 102/2013, in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che implicano un ulteriore intervento da parte dell'organo consiliare;

Dato atto che, per l'anno 2013, il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 del citato DL 102/2013 pubblicato nella G.U. del 31.08.2013 n. 204 S.O, per l'approvazione del bilancio di previsione (30/11/2013), può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares) di cui all' articolo 14 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato in sede di conversione del DL 102/2013, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'auto-compostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Considerato che il comma 19 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sede di conversione del DL 102/2013 è sostituito dal seguente:

«19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».

Considerato altresì che viene ribadito che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15¹ del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

Dato atto che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 dell'articolo 4quater del DL 102/2013, "per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”;

Ritenuto necessario impartire apposite direttive al Responsabile del servizio tributi affinché, nelle more di apposito intervento dell'organo consiliare e della relativa entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 102/2013 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si tenga conto delle novità legislative in materia di TARES, come sopra evidenziate, ed in particolare della opportunità di provvedere all'adeguamento del piano finanziario e del relativo piano tariffario allo scopo di garantire il minore carico tributario dei cittadini per il servizio di igiene urbana per l'anno 2013;

Richiesti preventivamente il:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 145/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la

¹ Articolo 15 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).

convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Maria Angela Casula

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 145/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Maria Angela Casula

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

all'unanimità

D E L I B E R A

1) Per le motivazioni indicate nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, di impartire al Responsabile del Servizio tributi le seguenti direttive:

- nelle more di apposito intervento dell'organo consiliare e della relativa entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 102/2013 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al fine di tenere conto delle novità legislative in materia di TARES, come sopra evidenziate, provveda a determinare la prima rata TARES, in scadenza il 16 dicembre 2013, nella misura di un quarto del totale dovuto, considerato che in concomitanza della medesima il cittadino è chiamato anche a versare allo Stato la maggiorazione di € 0,30 per mq per i servizi indivisibili e che sarà necessario ed opportuno un intervento dell'organo consiliare per adeguare il piano finanziario e il relativo piano tariffario, allo scopo di garantire il minore carico tributario dei cittadini per il servizio di igiene urbana per l'anno 2013;

2) Di provvedere, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, alla relativa comunicazione ai capigruppo consiliari;

3) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

4) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del Dlgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Del Settore Finanziario
Casula Maria Angela

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile Settore Finanziario
Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/11/2013

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **04/11/2013** al **18/11/2013** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau